

n. 6190/2006 R. G.

n. reg. dep.

SENT. N° 7795/04
REP. N° 6217/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XIII civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Paola Folci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

[REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Tognoni, come da delega a margine dell'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Ravizza n. 4.

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED]

rappresentata e difesa dal Dott. Pietro Galli giusta procura in calce alla comparsa di risposta, presso lo studio del quale in Milano, via Besana n. 8 è elettivamente domiciliata.

- CONVENUTA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 24 gennaio 2006, il [REDACTED], conveniva in giudizio la [REDACTED] affinché venisse accertata l'illegittimità del manufatto costruito dalla stessa sotto la paratia in vetro e ferro che divide il proprio terrazzo da quello di altro condomino ([REDACTED]) fosse quindi condannata alla rimozione.

Si costituiva la [REDACTED] contestando le richieste avversarie.

Disposto accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni che si allegano, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La resistente solleva eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'amministratore di condominio sfornito di espressa delega da parte dell'assemblea, assumendo che la causa in oggetto non rientra nelle previsioni di attribuzioni dell'amministratore, di cui all'art. 1130 c.c, non discutendosi di "parti comuni".

Questo giudice ritiene che l'amministratore abbia legittimamente promosso il presente giudizio, anche senza autorizzazione assembleare in quanto, ha agito a tutela dei diritti dei condomini contro un'azione lesiva o comunque pregiudizievole, del godimento o della destinazione di una cosa comune.

I canali di scarico posizionati sui lastrici solari, di proprietà privata, sono "parte comune", attesa la loro funzione, e come tale non ne può essere alterata la destinazione nè può esserne impedito l'uso.

La [REDACTED] ha costruito un cordolo di cemento per dividere la sua porzione di terrazzo da quella dei condomini adiacenti ma così facendo ha bloccato il defluire delle acque di scarico provenienti dal terrazzo vicino [REDACTED]

La consulenza ha accertato che "la costruzione del muretto da parte della [REDACTED] non permette il deflusso d'acqua nello scarico comune" e che, mai intervenuta modifica della pendenza dei lastrici nè del posizionamento degli

scarichi comuni, prima della costruzione del muretto le acque defluivano regolarmente nei bocchettoni di scarico presenti sulla copertura.

Con la creazione di quel manufatto ora l'acqua ristagna essendone impedito il normale deflusso.

Alla luce di quanto sopra esposto, della documentazione prodotta e della consulenza esperita, è risultato che il manufatto costruito dalla [redacted] è illegittimo e come tale deve essere rimosso

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo

Sentenza esecutiva per legge.

PQM



Il **Tribunale di Milano**, definitivamente pronunciando:

- 1) accerta la **illegittimità** del manufatto creato dalla [redacted] e, **per l'effetto, dispone che lo stesso sia rimosso a cura e spese dalla convenuta.**
- 2) Condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge
- 3) Pone definitivamente a carico di [redacted] le spese di consulenza
- 4) Sentenza esecutiva.

Milano, 23/6/07

Il giudice

Dott.ssa Paola Folci



Caterina Gallara